

Diritto Privato – Obbligazioni

L'obbligazione è un obbligo verso uno o più soggetti determinati.

Per ogni obbligazione c'è dunque (almeno) un creditore e un debitore.

Assieme alla proprietà, le obbligazioni rappresentano un pilastro del sistema privatistico: lo dimostra l'ampiezza del libro IV del C.C.

Art. 1174, C.C.: “La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore.”

Cosa significa ‘suscettibile di valutazione economica’? Il problema si pone soprattutto per le obbligazioni a carattere gratuito, che devono essere distinte dalle obbligazioni di cortesia (giuridicamente irrilevanti). Il criterio elaborato dalla giurisprudenza è che un'obbligazione (onerosa o gratuita) è tale quando tramite essa il debitore persegue un proprio interesse.

Diritto Privato – Obbligazioni

Un'obbligazione che manchi dei requisiti posti dall'art. 1174 C.C. è giuridicamente irrilevante.

Può trattarsi però di un'obbligazione moralmente e socialmente rilevante. In questo caso, si parla di obbligazione naturale.

Le obbligazioni naturali non sono propriamente obbligazioni in senso giuridico, poiché non obbligano il debitore all'adempimento. Tuttavia, a esse è riconosciuto qualche effetto.

Art. 2034, C.C.: “1. Non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace.
2. I doveri indicati dal comma precedente, e ogni altro per cui la legge non accorda azione ma esclude la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato, non producono altri effetti.”

Diritto Privato – Obbligazioni

Art. 1933, C.C.: “1. Non compete azione per il pagamento di un debito di giuoco o di scommessa, anche se si tratta di giuoco o di scommessa non proibiti.
2. Il perdente tuttavia non può ripetere quanto abbia spontaneamente pagato dopo l’esito di un giuoco o di una scommessa in cui non vi sia stata alcuna frode. La ripetizione è ammessa in ogni caso se il perdente è un incapace”

Art. 2940, C.C.: “Non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto”

Oltre alla distinzione fra obbligazioni giuridiche e di cortesia, le obbligazioni si distinguono per contenuto e numero dei soggetti e delle prestazioni coinvolte in:

- obbligazioni di dare, fare, non fare
- obbligazioni soggettivamente semplici e complesse
- obbligazioni oggettivamente semplici e complesse, divise a loro volta in obbligazioni alternative e facoltative)

Diritto Privato – Obbligazioni

Obbligazioni di dare, fare, non fare

La distinzione rileva sotto il profilo dell'esecuzione di queste obbligazioni, sia spontanea che forzata.

Obbligazioni di dare, ossia di consegnare una cosa determinata

Art. 1182, C.C.: “2. L'obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata deve essere adempiuta nel luogo in cui si trovava la cosa quando l'obbligazione è sorta”

Art. 2930, C.C.: “Se non è adempiuto l'obbligo di consegnare una cosa determinata, mobile o immobile, l'avente diritto può ottenere la consegna o il rilascio forzati a norma delle disposizioni del codice di procedura civile”

Diritto Privato – Obbligazioni

Obbligazioni di fare o di non fare, ossia di eseguire o no una prestazione

Art. 1182, C.C.: “4. Negli altri casi l’obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza”

Art. 2931, C.C.: “Se non è adempiuto un obbligo di fare, l’avente diritto può ottenere che esso sia eseguito a spese dell’obbligato nelle forme stabilite dal codice di procedura civile”

Art. 2932, C.C.: “Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l’obbligazione, l’altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso”

Art. 2933, C.C.: “Se non è adempiuto un obbligo di non fare, l’avente diritto può ottenere che sia distrutto, a spese dell’obbligato, ciò che è stato fatto in violazione dell’obbligo”

Tra i seguenti “tipi” di obbligazioni, quali non sono suscettibili di esecuzione in forma specifica?

- (a) le obbligazioni indivisibili
- (b) le obbligazioni restitutorie di cose fungibili
- (c) le obbligazioni di fare infungibili
- (d) le obbligazioni solidali

Se il promissario acquirente si rifiuta di stipulare, alla scadenza convenuta nel preliminare, il contratto definitivo, il promittente venditore potrà:

- (a) ottenere la sottoscrizione forzata del contratto
- (b) ottenere una sentenza che produce gli effetti del contratto non concluso
- (c) chiedere soltanto il risarcimento del danno
- (d) se il termine era essenziale, alla sua scadenza il contratto si ‘trasforma’ in definitivo

In che modo può avvenire l'esecuzione forzata di un obbligo di non fare?

- (a) mediante l'intervento dell'autorità giudiziaria
- (b) distruggendo, a spese dell'obbligato, ciò che è stato fatto in violazione dell'obbligo
- (c) assegnando la proprietà della cosa fatta in violazione dell'obbligo alla parte che subisce l'inadempimento
- (d) l'unico rimedio ammesso è il risarcimento del danno

Diritto Privato – Obbligazioni

Una sotto-categoria speciale delle obbligazioni di dare è quella delle obbligazioni pecuniarie, che hanno ad oggetto somme di denaro.

Le obbligazioni pecuniarie possono essere di valuta (somma determinata) o di valore (valore determinato).

Le obbligazioni pecuniarie di valuta sono liquide, soggette al c.d. principio nominalistico e coercibili coattivamente.

Art. 1277, C.C.: “1. I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale”

Le obbligazioni pecuniarie di valore non sono liquide, non sono soggetto al principio nominalistico e non sono coercibili coattivamente, almeno fino all'intervento di un giudice.

Diritto Privato – Obbligazioni

Vi sono tre ulteriori caratteristiche peculiari solo delle obbligazioni pecuniarie di valuta da tenere a mente. Tali obbligazioni:

- vanno adempiute al domicilio del creditore:

Art. 1182, C.C.: “3. L’obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza”

- non diventano mai impossibili;
- possono sempre eseguite coattivamente tramite espropriazione forzata

Art. 2910, C.C.: “1. Il creditore, per conseguire quanto gli è dovuto, può far espropriare i beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile”

Diritto Privato – Obbligazioni

Obbligazioni soggettivamente semplici e complesse

Nelle obbligazioni soggettivamente semplici, vi sono un debitore e un creditore.

Nelle obbligazioni soggettivamente complesse, vi possono essere più debitori (lato passivo) o più creditori (lato attivo) o più debitori e più creditori.

Il trattamento delle obbligazioni soggettivamente complesse dal lato passivo differisce da quello riservato alle obbligazioni soggettivamente complesse dal lato attivo.

Diritto Privato – Obbligazioni

Obbligazioni soggettivamente complesse dal lato passivo

Si applica a queste una presunzione relativa di solidarietà:

Art. 1294, C.C.: “I condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente”

Cosa significa solidarietà?

Art. 1292, C.C.: “L’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri”

Diritto Privato – Obbligazioni

Le divisioni interne ai rapporti fra i condebitori non sono opponibili al creditore:

Art. 1298, C.C.: “1. Nei rapporti interni l’obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori, salvo che sia stata contratta nell’interesse esclusivo di alcuno di essi.
2. Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente”

Art. 1299, C.C.: “1. Il debitore in solido che ha pagato l’intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi.
2. Se uno di questi è insolvente, la perdita si ripartisce per contributo tra gli altri condebitori, compreso quello che ha fatto il pagamento”

Diritto Privato – Obbligazioni

Se la legge o le parti prevedono che un'obbligazione soggettivamente complessa dal lato passivo non sia solidale, essa sarà parziaria. In questa ipotesi, le divisioni interne fra i condebitori sono opponibili al creditore.

Art. 1314, C.C.: “Se più sono i debitori [...] di una prestazione divisibile e l'obbligazione non è solidale, [...] ciascuno dei debitori non è tenuto a pagare il debito che per la sua parte”

La parziarietà è sfavorevole al creditore: essa è dunque eccezionale.

Diritto Privato – Obbligazioni

Obbligazioni soggettivamente complesse dal lato attivo

Nel caso di obbligazioni soggettivamente complesse dal lato attivo, la regola è quella della parziarietà.

Art. 1314, C.C.: “Se più sono [...] i creditori di una prestazione divisibile e l’obbligazione non è solidale, ciascuno dei creditori non può domandare il soddisfacimento del credito che per la sua parte”

Tuttavia, la legge o le parti possono prevedere diversamente, rendendo l’obbligazione solidale dal lato attivo.

Art. 1292, C.C.: “L’obbligazione è in solido [...] quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l’adempimento dell’intera obbligazione e l’adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori”

Diritto Privato – Obbligazioni

Obbligazioni oggettivamente semplici e complesse

Nelle obbligazioni oggettivamente semplici, il debitore è tenuto a effettuare una prestazione precisa.

Nelle obbligazioni oggettivamente complesse, il debitore è tenuto a effettuare una pluralità di prestazioni. Di regola, in questa ipotesi tutte le prestazioni sono dovute. Può accadere tuttavia che non sia così: è il caso delle obbligazioni alternative e delle obbligazioni facoltative, dove in teoria vi è una pluralità di prestazioni dovute, ma in pratica l'obbligazione è oggettivamente semplice.

Diritto Privato – Obbligazioni

Obbligazioni alternative

Art. 1285, C.C.: “Il debitore di un’obbligazione alternativa si libera eseguendo una delle due prestazioni dedotte in obbligazione, ma non può costringere il creditore a ricevere parte dell’una e parte dell’altra”

Art. 1286, C.C.: “1. La scelta spetta al debitore, se non è stata attribuita al creditore o ad un terzo.

2. La scelta diviene irrevocabile con l’esecuzione di una delle due prestazioni, ovvero con la dichiarazione di scelta, comunicata all’altra parte”

Obbligazioni facoltative

Art. 1655, C.C.: “L’appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”

Diritto Privato – Obbligazioni

Art. 1175, C.C.: “Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza”

Art. 1176, C.C.: “1. Nell’adempire l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.
2. Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata”

Art. 1218, C.C.: “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”

Diritto Privato – Obbligazioni

Le obbligazioni sono soggette a molteplici cambiamenti:

- possono trasmettersi inter vivos e mortis causa (salvo che si tratti di obbligazioni personali, ossia di obbligazioni legate indissolubilmente alla persona del debitore o del creditore);
- possono essere modificate quanto al loro oggetto e alle parti coinvolte (tramite una novazione oggettiva o soggettiva);
- possono trasformarsi da sé (pensate ad es. a un'obbligazione di valore che diviene di valuta);
- possono (anzi devono) estinguersi.

Diritto Privato – Obbligazioni

Le obbligazioni si estinguono in varie modi:

- per adempimento, ossia per realizzazione da parte del debitore di quanto dovuto;
- per prescrizione, ossia per l'inattività prolungata del creditore;
- per compensazione, ossia per cancellazione di poste reciproche;

Art. 1242, C.C.: “1. La compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza”

- per remissione, ossia per rinuncia da parte del creditore al credito;

Art. 1236, C.C.: “La dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l'obbligazione quando è comunicata al debitore, salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne profittare”

- per impossibilità sopravvenuta non imputabile al debitore

Diritto Privato – Strumenti di tutela del credito

Onde tutelare l'interesse del creditore a ottenere l'adempimento delle obbligazioni a suo favore, la legge dispone una serie di regole e strumenti a protezione del suo interesse.

Di questi, il più importante è il principio della responsabilità patrimoniale del debitore.

Art. 2740, C.C.: “1. Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”

La regola è perciò quella della responsabilità patrimoniale illimitata del debitore. Solo eccezionalmente possono darsi deroghe a tale principio:

Art. 2740, C.C.: “2. Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge”

Diritto Privato – Strumenti di tutela del credito

Poiché il patrimonio del debitore è funzionale all'adempimento delle obbligazioni a suo carico, il creditore ha l'interesse a che il debitore non lo depauperi.

Proprio al fine di evitare che il debitore svuoti la garanzia patrimoniale del creditore, il codice riconosce eccezionalmente a quest'ultimo tre rimedi, che gli consentono di intervenire nella gestione, da parte del debitore, del suo patrimonio:

- azione surrogatoria
- azione revocatoria
- sequestro conservativo

Diritto Privato – Strumenti di tutela del credito

Azione surrogatoria

L'azione surrogatoria può essere esercitata dal creditore quando il debitore omette di tutelare i propri interessi patrimoniali.

Art. 2900, C.C.: “1. Il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare, purché i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si tratti di diritti o di azioni che, per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare”

Per l'esercizio dell'azione surrogatoria è quindi necessario che:

- il debitore sia inerte;
- tale inerzia crei il rischio di un'insufficienza della garanzia patrimoniale;
- il diritto o l'azione fatta valere dal creditore abbia contenuto patrimoniale e non sia di natura personalissima.

Diritto Privato – Strumenti di tutela del credito

Azione revocatoria

L'azione revocatoria può essere esercitata dal creditore quando il debitore compia operazioni che rischiano di ridurre il suo patrimonio.

Art. 2901, C.C.: “1. Il creditore [...] può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:

(1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;

(2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.

2. Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito”

Diritto Privato – Strumenti di tutela del credito

L'effetto di un'azione revocatoria è l'inefficacia dell'atto di disposizione del debitore nei confronti del creditore che ha agito.

Art. 2902, C.C.: “1. Il creditore [...] può promuovere nei confronti dei terzi acquirenti [...] azioni esecutive [...] sui beni che formano oggetto dell'atto impugnato”

Per l'esercizio dell'azione revocatoria è quindi necessario che:

- il debitore abbia compiuto un atto di disposizione del patrimonio pregiudizievole per il creditore;
- il debitore fosse consapevole di tale pregiudizio;
- il terzo, nel caso di atto a titolo oneroso, fosse consapevole del pregiudizio;
- non siano trascorsi più di cinque anni dall'atto di disposizione.

Art. 2903, C.C.: “L'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto”

Art. 2901, C.C.: “4. L'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione”

Diritto Privato – Strumenti di tutela del credito

Sequestro conservativo

Il sequestro conservativo è una misura cautelare volta a evitare il compimento di un atto, da parte del debitore, di diminuzione del suo patrimonio.

Art. 2905, C.C.: “1. Il creditore può chiedere il sequestro conservativo dei beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile”

Art. 671, C.P.C.: “Il giudice, su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili o immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento”

L'effetto di un sequestro conservativo è l'inefficacia dell'atto di diminuzione della garanzia patrimoniale del debitore nei confronti del creditore precedente.

Art. 2906, C.C.: “1. Non hanno effetto in pregiudizio del creditore sequestrante le alienazioni e gli altri atti che hanno per oggetto la cosa sequestrata”

A norma del codice civile il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni

- (a) con tutti i suoi beni presenti, ma non con i suoi beni futuri
- (b) con tutti i suoi beni futuri, ma non con i beni presenti
- (c) con tutti i suoi beni presenti e futuri
- (d) con tutti i suoi beni mobili presenti e futuri e con i suoi beni immobili presenti, ma non con quelli futuri

Diritto Privato – Strumenti di tutela del credito

Chi può esercitare l'azione surrogatoria?

- (a) il titolare di un diritto personale di godimento
- (b) il creditore
- (c) l'assicuratore
- (d) il dividendo a garanzia delle somme dovute a conguaglio

Quali conseguenze produce l'esercizio vittorioso dell'azione revocatoria?

- (a) l'inefficacia assoluta degli atti compiuti dal debitore
- (b) l'annullamento degli atti compiuti dal debitore
- (c) l'inefficacia, nei confronti del creditore che agisce, degli atti compiuti dal debitore
- (d) l'inefficacia degli atti compiuti dal debitore nei confronti di tutti i creditori

Diritto Privato – Strumenti di tutela del credito

Può essere chiesto il sequestro conservativo nei confronti del terzo acquirente del bene del debitore?

(a) sì, sempre

(b) no, mai

(c) solo se il bene in oggetto è un bene mobile

(d) solo a seguito della proposizione dell'azione revocatoria

Diritto Privato – Strumenti di tutela del credito

Per effetto dell'esercizio positivo di un'azione revocatoria o di un sequestro conservativo, il creditore procedente ottiene il diritto di soddisfarsi su un bene che in realtà è uscito dal patrimonio del debitore. Rispetto ai creditori personali di chi ha acquistato il bene, il creditore procedente è dunque (per dottrina e giurisprudenza) un creditore speciale, perché ha diritto di soddisfarsi su quel bene con priorità rispetto agli altri creditori.

Ciò ci conduce al problema di come è regolato il concorso dei creditori gli uni rispetto agli altri.

La regola generale al riguardo è quella della par condicio creditorum: tutti i creditori del medesimo debitore hanno il diritto di soddisfarsi sul patrimonio di quest'ultimo.

Art. 2741, C.C.: “1. I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore”

Diritto Privato – Strumenti di tutela del credito

Art. 2741, C.C.: “1. I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione.
2. Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e le ipoteche”

Cosa sono le cause legittime di prelazione? Sono titoli preferenziali in base ai quali un creditore (c.d. creditore privilegiato) è preferito, nel riparto del prezzo ricavato dalla vendita forzata dei beni del debitore, rispetto a tutti gli altri creditori di quello stesso debitore (cc.dd. creditori chirografari). Si tratta perciò di eccezioni al principio della *par condicio creditorum*.

Art. 2744, C.C.: “E' nullo il patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. Il patto è nullo anche se posteriore alla costituzione dell'ipoteca o del pegno”

Diritto Privato – Strumenti di tutela del credito

Le cause legittime di prelazione sono dunque tipiche ed eccezionali. Si tratta, nel dettaglio, di privilegio, pegno e ipoteca. Il privilegio, tecnicamente, è una qualità del credito, mentre pegno e ipoteca sono diritti reali di garanzia.

Privilegio, pegno e ipoteca sono regolati da norme specifiche, ma condividono alcune caratteristiche generali (cui fa però quasi sempre eccezione il c.d. privilegio generale). Essi:

- hanno il c.d. diritto di seguito;
- hanno attiva la c.d. surrogazione reale;

Art. 2742, C.C.: “1. Se le cose soggette a privilegio, pegno o ipoteca sono perite o deteriorate, le somme dovute dagli assicuratori per indennità della perdita o del deterioramento sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati, pignoratizi o ipotecari, secondo il loro grado, eccetto che le medesime vengano impiegate a riparare la perdita o il deterioramento”

Diritto Privato – Strumenti di tutela del credito

- sono soggetti alla c.d. perdita del beneficio del termine;

Art. 2743, C.C.: “Qualora la cosa data in pegno o sottoposta a ipoteca perisca o si deteriori, anche per caso fortuito, in modo da essere insufficiente alla sicurezza del creditore, questi può chiedere che gli sia prestata idonea garanzia su altri beni e, in mancanza, può chiedere l'immediato pagamento del suo credito”

- obbligano il creditore privilegiato a favore del quale sono previsti a soddisfarsi con priorità sul bene oggetto del privilegio, del pegno e dell'ipoteca

Art. 2911, C.C.: “1. Il creditore che ha pegno su beni del debitore non può pignorare altri beni del debitore medesimo, se non sottopone a esecuzione anche i beni gravati dal pegno.
2. Non può parimenti, quando ha ipoteca, pignorare altri immobili, se non sottopone a pignoramento anche gli immobili gravati dall'ipoteca.
3. La stessa disposizione si applica se il creditore ha privilegio speciale su determinati beni”

Diritto Privato – Strumenti di tutela del credito

Privilegio

Il privilegio è una qualità del credito attribuita a quest'ultimo dal legislatore. Il privilegio può essere generale o speciale.

Il privilegio generale ha ad oggetto tutti i beni mobili del debitore.

Art. 2747, C.C.: “1. Il privilegio generale non può esercitarsi in pregiudizio dei diritti spettanti ai terzi sui mobili che ne formano oggetto”

Art. 2752, C.C.: “1. Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato, per le imposte e le sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche”

Art. 2753, C.C.: “1. Hanno privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi ad istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti”

Diritto Privato – Strumenti di tutela del credito

Il privilegio speciale si riferisce a specifici beni, mobili o immobili, del debitore.

Art. 2747, C.C.: “2. Se la legge non dispone diversamente, il privilegio speciale sui mobili, sempre che sussista la particolare situazione alla quale è subordinato, può esercitarsi in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi posteriormente al sorgere di esso”

Art. 2748, C.C.: “1. Se la legge non dispone altrimenti, il privilegio speciale sui beni mobili non può esercitarsi in pregiudizio del creditore pignoratizio.
2. I creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti ai creditori ipotecari se la legge non dispone diversamente”

Art. 2760, C.C.: “1. I crediti dell'albergatore [...] verso le persone albergate hanno privilegio sulle cose da queste portate nell'albergo e nelle dipendenze e che continuano a trovarvisi”

Art. 2761, C.C.: “1. I crediti dipendenti dal contratto di trasporto [...] hanno privilegio sulle cose trasportate finché queste rimangono presso di lui”

Diritto Privato – Strumenti di tutela del credito

Il privilegio generale si esercita su:

(a) tutti i beni presenti e futuri del debitore

(b) tutti i beni mobili del debitore

(c) i beni personali del debitore, nonché i beni oggetto della comunione legale fra coniugi

(d) tutti i beni del debitore che residuano dopo la soddisfazione dei creditori che vantano una causa legittima di prelazione

Il privilegio generale può esercitarsi in pregiudizio dei diritti spettanti ai terzi sui mobili che ne formano oggetto?

(a) no, salvo quanto è disposto dalle norme che disciplinano gli effetti del pignoramento

(b) no, salvo che le parti non abbiano espressamente convenuto l'opponibilità nell'atto costitutivo del privilegio generale

(c) sì, purché il creditore abbia notificato ai terzi l'atto costitutivo del privilegio generale entro dieci giorni dal suo perfezionamento

(d) sì, ma solo nei casi in cui l'atto costitutivo del privilegio generale abbia data certa.

Diritto Privato – Strumenti di tutela del credito

Pegno

Il pegno è un diritto reale concesso al creditore dal debitore (o da un terzo rispetto al debitore) su un bene mobile a garanzia del credito.

Art. 2784, C.C.: “2. Possono essere dati in pegno i beni mobili, le universalità di mobili, i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili”

Per costituire un pegno occorrono:

- un titolo avente data certa;
- una misura pubblicitario-costitutiva (lo spossessamento)

Art. 2787, C.C.: “2. La prelazione non si può far valere se la cosa data in pegno non è rimasta in possesso del creditore o presso il terzo designato dalle parti.

3. [...] La prelazione non ha luogo se il pegno non risulta da scrittura con data certa, la quale contenga sufficiente indicazione del credito e della cosa”

Diritto Privato – Strumenti di tutela del credito

La scrittura avente data certa è essenziale per definire il momento a partire dal quale il creditore privilegiato prevale sugli altri creditori.

Lo spossessamento è essenziale perché esso:

- garantisce che il debitore usi e abusi della cosa data in pegno;
- consente al creditore, se la cosa è fruttifera, di far propri i frutti della cosa e di scontarli sul credito (art. 2791 C.C.);
- permette di rendere edotti i terzi dell'esistenza del pegno.

Art. 2787, C.C.: “2. La prelazione non si può far valere se la cosa data in pegno non è rimasta in possesso del creditore o presso il terzo designato dalle parti”

Fintantoché dura il pegno, il creditore (o il terzo designato) è tenuto a custodire la cosa (art. 2790 C.C.) e a non usarla (art. 2792 C.C.).

Diritto Privato – Strumenti di tutela del credito

Se il credito viene interamente pagato, il pegno si estingue e il creditore deve restituire la cosa al debitore (art. 2794 C.C.).

Se invece il credito non viene integralmente pagato, il creditore mantiene intatto per intero il diritto di pegno.

Art. 2799, C.C.: “Il pegno è indivisibile e garantisce il credito finché questo non è integralmente soddisfatto, anche se il debito o la cosa data in pegno è divisibile”

Art. 2798, C.C.: “Il creditore può sempre domandare al giudice che la cosa gli venga assegnata in pagamento fino alla concorrenza del debito, secondo la stima da farsi con perizia o secondo il prezzo corrente, se la cosa ha un prezzo di mercato”

Diritto Privato – Strumenti di tutela del credito

Regole particolari valgono per il pegno dei crediti, nei quali lo spossessamento è sostituito dalla notificazione del pegno al debitore del debitore o, in mancanza, dall'accettazione del pegno da parte di quest'ultimo: art. 2800 C.C.

Il pegno prevale sui privilegi, sia generale che speciali.

E' difficilmente ipotizzabile un conflitto fra più creditori pignoratizi, poiché requisito del pegno è lo spossessamento del debitore. E' tuttavia possibile il conflitto fra più creditori pignoratizi dello stesso credito, nel qual caso prevale il creditore che per primo abbia notificato la costituzione di pegno od ottenuto l'accettazione del debitor debitoris.

Quali sono i poteri che il creditore pignoratizio ha sulla cosa data in pegno?

- (a) fare uso della cosa, qualora non sia consumabile
- (b) concedere in pegno a terzi la stessa cosa
- (c) fare propri i frutti della cosa
- (d) concedere ad altri il godimento della cosa fino alla scadenza del proprio credito

Diritto Privato – Strumenti di tutela del credito

Ipoteca

L'ipoteca è un diritto reale di garanzia che insiste su un bene immobile.

Art. 2810, C.C.: “1. Sono capaci d'ipoteca:

1) i beni immobili che sono in commercio con le loro pertinenze [...]

2. Sono anche capaci d'ipoteca [...] le navi, gli aeromobili e gli autoveicoli, secondo le leggi che li riguardano”

Per costituire un'ipoteca occorrono:

- un titolo (che è diverso a seconda che l'ipoteca sia volontaria, giudiziale o legale);
- una misura pubblicitario-costitutiva, che qui è data dall'iscrizione dell'ipoteca nei pubblici registri.

Diritto Privato – Strumenti di tutela del credito

Quanto al titolo, l'ipoteca può essere volontaria, giudiziale o legale:

- l'ipoteca volontaria è stabilita dalle parti via contratto o altro atto inter vivos

Art. 2821, C.C.: “L'ipoteca può essere concessa anche mediante dichiarazione unilaterale. La concessione deve farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità”

- l'ipoteca giudiziale accompagna qualsiasi sentenza di condanna del debitore al pagamento di somme o all'adempimento di altra obbligazione

Art. 2818, C.C.: “Ogni sentenza che porta condanna al pagamento di una somma o all'adempimento di altra obbligazione ovvero al risarcimento dei danni da liquidarsi successivamente è titolo per iscrivere ipoteca sui beni del debitore”

- l'ipoteca legale è riconosciuta dalla legge al creditore in due casi (salvo che il creditore stesso vi rinunci), di cui il più importante è il seguente:

Art. 2817, C.C.: “Hanno ipoteca legale: (1) l'alienante sopra gli immobili alienati per l'adempimento degli obblighi che derivano dall'atto di alienazione”

Diritto Privato – Strumenti di tutela del credito

Quanto alla misura costitutivo-pubblicitaria, questa è data dall'iscrizione dell'ipoteca nei registri appositi.

Art. 2808, C.C.: “1. L'ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione.
2. L'ipoteca può avere per oggetto beni del debitore o di un terzo e si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari”

Su uno stesso bene possono insistere le ipoteche di più creditori. In questo caso, l'ordine di preferenza dei creditori è determinato dall'ordine (c.d. grado) di iscrizione delle ipoteche.

Nel caso invece di conflitto fra un creditore ipotecario e un creditore munito di privilegio speciale, la priorità spetta a quest'ultimo.

Diritto Privato – Strumenti di tutela del credito

L'iscrizione di un diritto di ipoteca dura 20 anni, trascorsi i quali l'ipoteca si estingue. Prima della scadenza, il creditore può tuttavia chiederne la rinnovazione, nel qual caso la durata è prorogata di ulteriori 20 anni.

Art. 2847, C.C.: “L'iscrizione conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L'effetto cessa se l'iscrizione non è rinnovata prima che scada detto termine”

Oltre che per decorso del termine senza rinnovazione, l'ipoteca si estingue per:

- l'estinzione del credito;
- la distruzione del bene ipotecato;
- la rinuncia del creditore ipotecario;
- la scadenza del termine eventualmente apposto all'ipoteca;
- la vendita forzata del bene in seguito a procedura esecutiva promossa dal creditore.

Si può allora procedere alla cancellazione dell'ipoteca.

Diritto Privato – Strumenti di tutela del credito

Sia il creditore che il debitore possono procedere alla riduzione di un diritto di ipoteca.

Art. 2872, C.C.: “1. La riduzione delle ipoteche si opera riducendo la somma per la quale è stata presa l’iscrizione o restringendo l’iscrizione a una parte soltanto dei beni”

Nel caso in cui si proceda all’espropriazione del bene oggetto di ipoteca, questa può avvenire in danno del debitore o dell’avente causa di costui che medio tempore sia divenuto proprietario del bene. In particolare, chi acquista un bene gravato di ipoteca può subire l’espropriazione oppure:

- pagare il debito in virtù del qual era sorta l’ipoteca; o
- rilasciare il bene acquistato ai creditori (artt. 2858 e ss. C.C.); o
- procedere alla purgazione delle ipoteche (artt. 2889 e ss. C.C.).

Diritto Privato – Strumenti di tutela del credito

Oltre alle garanzie reali, esistono le cc.dd. garanzie personali.

Art. 1936, C.C.: “1. È fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui”

Nel caso delle garanzie personali, il garante offre al creditore il diritto di soddisfarsi sul proprio patrimonio, oltre che su quello del debitore garantito.

Le garanzie personali non sono pubblicizzate e non sono opponibili ai terzi. Il creditore che ottenga a suo favore il rilascio di una garanzia personale moltiplica i patrimoni ove può soddisfare il suo diritto ma resta un creditore chirografario sia nei confronti del debitore che del garante.

Diritto Privato – Strumenti di tutela del credito

Si può concedere l'ipoteca volontaria mediante dichiarazione unilaterale?

- (a) sì, ma la costituzione deve risultare da scrittura privata o atto pubblico
- (b) solo per testamento
- (c) no, deve essere stipulata mediante un contratto
- (d) sì, ma per importi inferiori a centomila euro

Diritto Privato – Strumenti di tutela del credito

L'iscrizione dell'ipoteca conserva il suo effetto

(a) fino alla scadenza del debito

(b) per un anno

(c) per venti anni

(d) per cinque anni